



Città Metropolitana di Genova
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
DIREZIONE AMBIENTE

Prot. Generale N. 0099071 / 2015

Atto N. 4725

OGGETTO: Provvedimento Dirigenziale n. 2842 in data 10.07.2015 - D.Lgs.152/2006. RPM Italia s.r.l. Via De Gasperi 29 - Casarza Ligure. Voltura e aggiornamento del titolo autorizzativo. Provvedimento Dirigenziale n.3642/77164 del 16.06.2010. Comunicazione di modifica impiantistica. Avvio di procedimento per l'adozione del provvedimento di diffida.

In data 21/12/2015 il dirigente, nella sua qualità di responsabile di SERVIZIO ENERGIA, ARIA E RUMORE, adotta la seguente Determinazione Dirigenziale;

Vista la Legge 7 aprile 2014 n. 56, "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni";

Richiamato il vigente Statuto della Città Metropolitana di Genova;

Visti l'Art. 107, commi 1, 2 e 3, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali".

Visto il bilancio di previsione triennale 2015/2017, approvato definitivamente dal Consiglio Metropolitan con deliberazione n. 37/64063 in data 24 luglio 2015 a seguito di positivo parere da parte della Conferenza Metropolitana, come previsto dallo Statuto in vigore;

Vista la nota del Segretario della Città Metropolitana di Genova prot. 64304/15 del 28.07.2015 recante ad oggetto: Nuova struttura dell'ente e iter procedurale ed istruttorio degli atti amministrativi;

Visto il combinato disposto degli artt. 49 e 147 bis del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;

Visti:

la Legge Regionale 21.06.1999, n. 18, recante "Adeguamento delle discipline e conferimento delle funzioni agli enti locali in materia di ambiente, difesa del suolo ed energia";

il D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale", parte seconda;

Richiamati:

il provvedimento dirigenziale della Città Metropolitana di Genova n. 2842 in data 10.07.2015 recante "D.Lgs.152/2006. RPM Italia s.r.l. Via De Gasperi 29 - Casarza Ligure. Voltura e aggiornamento del titolo autorizzativo. Provvedimento Dirigenziale n.3642/77164 del 16.06.2010. Comunicazione di modifica impiantistica".

Considerato che:

il punto 1 del suddetto provvedimento prevedeva che entro 60 giorni dal ricevimento del provvedimento stesso la Ditta provvedesse ad eseguire due campagne di misure olfattometriche, effettuate in due giornate presso le seguenti postazioni:

- a camino dell'impianto di stampaggio;
- in ambiente di lavoro;
- ai confini Nord, Sud e Ovest dell'area di pertinenza dell'Azienda;

L'Azienda è stata informata dall'avvenuta adozione del provvedimento con nota in data 20 luglio 2015 e copia conforme dello stesso è stata ricevuta dalla RPM Italia in data 04.08.2015

Atteso che:

in relazione a quanto sopra indicato, dalla RPM Italia s.r.l. è stato proposto ricorso al TAR per l'annullamento in parte qua, previa sospensione, del provvedimento soprarichiamato relativamente alla prescrizione che impone l'effettuazione di misure olfattometriche;

il suddetto ricorso è stato notificato alla Città Metropolitana di Genova in data 26.10.2015

nel corso della udienza in camera di consiglio del 26.11.2015 la ricorrente ha rinunciato alla sospensiva chiedendo la fissazione di una udienza in tempi brevi per la trattazione nel merito;

Rilevato che:

ai sensi del sopraccitato punto 1 la Ditta era tenuta altresì ad effettuare entro il medesimo termine di 60 gg tre campionamenti di SOV a camino secondo le seguenti metodologie:

- Determinazione delle carbonio organico totale secondo quanto previsto dalla norma Uni EN 13526 o UNI EN 12619
- Determinazione della velocità e della portata dei flussi gassosi convogliati secondo quanto previsto dalla norma UNI 16911;
- Metodo U.N.I.CHIM. n.158 per le modalità di campionamento

ai sensi del susseguente punto 2 entro i 15 giorni successivi alla scadenza individuata al punto 1 la Ditta avrebbe dovuto trasmettere gli esiti degli accertamenti compiuti alla Città Metropolitana di Genova, al Comune di Casarza Ligure, alla ASL 4 Chiavarese;

in ordine a quanto sopra non risulta pervenuta alla Città Metropolitana di Genova alcuna documentazione a riguardo.

Considerato che

in relazione delle scadenze sopra individuate la Ditta era tenuta a trasmettere gli esiti delle misure olfattometriche e di SOV entro il 18 ottobre 2015 e pertanto prima del termine di deposito del ricorso il quale, peraltro, come detto, risulta esclusivamente limitato alle misure olfattometriche e non alle determinazioni di SOV;

Dato atto che

per quanto concerne le misure olfattometriche è ormai prassi consolidata da parte della Pubblica Amministrazione inserire in autorizzazione al fine di tutelare la popolazione da emissioni moleste limiti espressi in unità olfattometriche o misure dirette ad evitare odori; la stessa giurisprudenza in più sentenze ne ha riconosciuto la correttezza;

per quanto concerne le misure di SOV le stesse trovano ragione nella necessità di collaudare l'impianto a seguito della intervenuta modifica.

Dato atto

che il presente provvedimento non comporta introiti o riscontri contabili né alcuna assunzione di spesa a carico del bilancio della Città Metropolitana di Genova;

dell'avvenuta verifica dell'insussistenza di situazioni anche potenziali di conflitto di interesse da parte del responsabile di procedimento rispetto al procedimento assumendo.

DISPONE

per le motivazioni di cui in premessa, di avviare nei confronti di RPM Italia s.r.l. Via De Gasperi 29 Casarza Ligure il procedimento finalizzato all'adozione del provvedimento di diffida di cui all'art.278 del D.L.gs.152/2006;

di stabilire al riguardo che RPM Italia S.r.l. provveda ad inviare entro 30 gg dal ricevimento del presente provvedimento alla Città Metropolitana di Genova, al Comune di Casarza Ligure, alla ASL 4 Chiavarese gli esiti degli accertamenti che l'Azienda avrebbe dovuto effettuare in forza di quanto prescritto dal punto 1 del già citato provvedimento dirigenziale della Città Metropolitana di Genova n.2842 del 10.07.2015;

di stabilire che il formale provvedimento di diffida sia adottato al trascorrere del termine suindicato senza che nulla pervenga

COMUNICA

che il responsabile del procedimento è la Dott.ssa Cecilia Brescianini, Dirigente del Servizio Energia, Aria e Rumore della Direzione Ambiente della Città Metropolitana di Genova (tel 010/5499837);

che gli atti sono disponibili presso la Città Metropolitana di Genova, Direzione Ambiente, Largo Cattanei, 3 - Genova (tel. 010/5499647, 010/5499803)

DISPONE

di notificare a mezzo pec il presente atto a RPM Italia

di trasmettere copia del presente provvedimento al Comune di Casarza Ligure, all'ARPAL e all'ASL 4 Chiavarese.

Contro il presente provvedimento può essere proposto ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dal ricevimento del provvedimento medesimo ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 giorni.

BRESCIANINI CECILIA

Con la sottoscrizione il dirigente attesta di avere esaminato l'istruttoria preordinata all'adozione del presente provvedimento e ritiene che sussistano le condizioni per adottare l'atto nel pieno rispetto della regolarità e correttezza amministrativa.

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE E VISTO ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

Ai sensi dell'articolo 147-bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE

Il presente provvedimento non necessita di parere di regolarità contabile in quanto non produce effetti diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria e/o sul patrimonio dell'ente.

Attestazione di esecutività

La determinazione dirigenziale è diventata esecutiva, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del TUEL d.Lgs 267/2000 o dell'art. 77, comma 4, del Regolamento Provinciale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, dal 30 dicembre 2015

f.to Il Segretario Generale o suo delegato

Genova, li 30 dicembre 2015

Certificato di pubblicazione

La determinazione dirigenziale è pubblicata all'Albo Pretorio On Line della Città Metropolitana di Genova dal **30 dicembre 2015** al **14 gennaio 2016**